



COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Città Metropolitana di Bologna

**REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE MISURE
PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO
DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI AI SENSI
DELL'ART. 15 TER DEL D.L. 30 APRILE 2019 N. 34 COSÌ
COME MODIFICATO DALLA L. DI CONVERSIONE
28 GIUGNO 2019 N. 58**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n 56 del 31/10/2019
In vigore dal 1 gennaio 2020

INDICE

Art. 1: Finalità e ambito di applicazione del Regolamento

Art. 2: Definizione d'irregolarità

Art. 3 Soggetti che si trovano in posizione d'irregolarità nei confronti dell'Ente

Art. 4: Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze

Art. 5: Modalità di verifica delle istanze già autorizzate

Art. 6 Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

Art. 7 Norma di rinvio

Art. 8 Entrata in vigore

Articolo 1 **(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)**

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'art. 15 ter del D.L. 30/04/2019 n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28/06/2019 n. 58.

Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali s'intendono tutte le entrate comunali la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.

Il presente regolamento si applica anche alle entrate locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione

Nel caso di affidamento della gestione delle citate entrate a soggetti terzi, l'ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Articolo 2 **(Definizione di irregolarità)**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considera non in regola, il soggetto istante che abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente art. 1 a seguito di: omessa o infedele denuncia; parziale tardivo o mancato versamento; di emissione di avviso di accertamento, non sospeso amministrativamente o giudizialmente, o di avvio della riscossione coattiva.

Articolo 3 **(Soggetti che si trovano in posizione d'irregolarità nei confronti dell'Ente)**

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione d'irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi; le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) ordinarie, uniche o condizionate di cui agli artt. 19 e 19bis della L. 241/90 come riformata dal D.lgs. 222/2016 depositate dai soggetti che si trovino nella stessa posizione, non sono considerate efficaci. Nel caso in cui la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio o successiva all'efficacia della SCIA e in caso di esito negativo della verifica da parte dell'Ufficio Tributi sulla regolarità tributaria, il SUAP applica rispettivamente gli adempimenti di cui all'art. 21-quinquies (revoca) e di cui all'art. 21-nonies (annullamento) della L. 241/90 e s.m.i.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale dell'Entrate o da quelli specifici delle imposte oggetto del debito o fornendo fideiussione bancaria o assicurativa emessa da intermediari abilitati, con escussione a prima richiesta pari all'importo ancora dovuto a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione oltre agli interessi legali. In caso di rateazione delle somme dovute, il solo mancato pagamento di una rata autorizza l'Amministrazione Comunale ad escutere la fideiussione .

Articolo 4 **(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)**

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate d'inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, l'ufficio Sue- Suap procede a richiedere all'ufficio tributi, attraverso sistema informatizzato, la verifica della regolarità delle entrate del soggetto istante. Per soggetto istante s'intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica.

Nel caso di attività svolta da persona fisica la verifica di regolarità è effettuata sia relativamente alla posizione debitoria dell'attività d'impresa sia della persona fisica stessa.

Nel caso d'istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento delle entrate disciplinate dall'art. 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete di ricevute. Le ricevute vanno presentate all'Ufficio Tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di presentazione/trasmisione all'Ufficio. Trascorso tale termine la situazione si riterrà in regime di regolarità ferme restanti le disposizioni del successivo art. 5.

Articolo 5 **(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)**

In sede di prima applicazione dalla data di esecutività dell'approvazione del presente regolamento e poi con cadenza mensile, l'ufficio Sue-Suap provvede a richiedere/verificare, attraverso il sistema informatizzato posto in essere dall'Ufficio Tributi in concerto con l'Ufficio Sue- Suap, la posizione di regolarità delle imposte dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive.

Per le imposte a liquidazione dell'Ufficio Tributi, entro 30 gg dalle date di scadenza dei versamenti dovuti, attraverso il sistema informatico di cui sopra, si procederà alla verifica dello stato di regolarità delle posizioni. Il SUAP procederà secondo le modalità previste dall'art. 3.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90gg la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici delle imposte oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

Per le entrate iscritte a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio Tributi attraverso sistema informatico.

Articolo 6
(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti, con la supervisione dei Servizi Informatici Associati Terred'Acqua (SIAT) e gli eventuali concessionari, procederanno a concordare le modalità informatiche d'interscambio delle informazioni necessarie.

Articolo 7
(Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti approvati dall'Ente

Articolo 8
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento trova applicazione dal 2020.